

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Questioni inerenti alla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Natura di mera difesa - Conseguenze.

La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024 (Rv. 672362-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_100